

REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

Art.1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente parte del regolamento ha come oggetto la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di Bagheria.
2. Restano esclusi dal campo di applicazione:
 - i rapporti di collaborazione dei componenti di organismi collegiali politici o tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente;
 - attività che rientrano nei compiti propri del personale con qualifica dirigenziale;
 - le collaborazioni occasionali, intendendosi per tali i contratti di durata non superiore ai 30 giorni prestati con lo stesso committente nell'arco di un anno solare e, comunque, per compensi non superiori a 5.000,00 € annui.

Art.2

Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa vengono affidati ad esperti di comprovata competenza e specializzazione universitaria, in possesso di laurea magistrale o del titolo equivalente del vecchio ordinamento universitario (laurea quadriennale o quinquennale), ovvero a soggetti che, in possesso di laurea triennale, abbiano compiuto percorsi didattici universitari post lauream completi e definiti dai propri ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta (master, scuole di specializzazione), coerenti con l'oggetto dell'incarico.
2. Sono necessari i seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione;
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno dell'ente (da verificare preliminarmente attraverso una reale ricognizione);
 - esigenza temporanea (temporaneità dell'incarico);
 - prestazioni altamente qualificate (attestazione del Dirigente responsabile);
 - durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione preventivamente determinati.

Art.3

Procedura per il conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente che intenda conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa dovrà procedere garantendo una adeguata comparazione. In particolare dovrà:
 - preparare un avviso contenente le caratteristiche dell'incarico e l'invito a presentare la domanda di partecipazione alla selezione con allegato curriculum entro un termine fissato;
 - far pubblicare detto avviso per un minimo di 15 giorni consecutivi sul sito internet dell'Amministrazione (www.comune.bagheria.pa.it) e all'Albo Pretorio;

- istruire le domande con esame dei curricula pervenuti;
- individuare la persona cui conferire l'incarico;
- redigere l'atto di conferimento dell'incarico, con esplicito riferimento:
 - alla presenza dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 - alla procedura seguita, in conformità di quanto previsto dal precedente art. 3;
 - alla motivazione che ha portato alla individuazione del collaboratore;
- curare la sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- comunicare l'instaurazione del rapporto di collaborazione al Dirigente del Settore I, responsabile delle risorse umane, entro e non oltre 24 ore antecedenti la stipula del contratto, inviandone, conseguentemente, copia al medesimo Dirigente ; .

Art. 4

Natura della prestazione

1. L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell'art.409 del codice di procedura civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera e di prestazioni d'opera intellettuali senza vincolo di subordinazione.
2. Gli elementi che caratterizzano la collaborazione sono:
 - coordinazione: (è l'elemento distintivo con i rapporti di lavoro subordinato) è intesa come vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo; il committente esercita taluni poteri di programmazione senza, però, interferire con l'autonomia organizzativa del collaboratore;
 - continuità: la prestazione si protrae nel tempo per una durata predeterminata;
 - prevalente personalità della prestazione: l'attività del collaboratore deve essere qualitativamente prevalente sugli altri fattori di produzione ossia rispetto all'utilizzo di una struttura materiale o della prestazione di altri soggetti.
3. Il collaboratore difetta del requisito dell'incardinazione nella dotazione organica dell'Ente per cui, in assenza di una espressa procura, non potrà mai agire per conto dell'Amministrazione.

Art.5

Modalità di espletamento della prestazione

1. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo i criteri direttivi e le istruzioni stabilite dal committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contenuto del contratto individuale.
2. L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che, di volta in volta, siano ritenuti più idonei all'espletamento del compito assegnato.
3. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Bagheria.

4. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risultino rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

Art.6

Obblighi di riservatezza

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 7

Durata del contratto di collaborazione

La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere definita e correlata alle prestazioni ed all'esecuzione dell'attività concordata fra le parti all'atto della stipula.

Art.8

Forma e contenuto dei contratti individuali

1. Il contratto di collaborazione deve avere forma scritta e deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) identità delle parti e indicazione del settore d'attività;
 - b) l'indicazione dell'oggetto della prestazione;
 - c) modalità di coordinamento con il committente per lo svolgimento della prestazione;
 - d) durata del contratto;
 - e) entità del compenso, dei rimborsi e loro modalità e tempi di erogazione;
 - f) modalità di sospensione della prestazione, cessazione o recesso del rapporto;

Art.9

Compenso e rimborso spese

1. Il compenso per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi relativi alle professionalità che richiedono il possesso di un particolare titolo di studio o di specializzazione.
2. Si corrisponde al collaboratore il rimborso delle spese sostenute per trasferte dalla sede di lavoro, direttamente collegate all'incarico e preventivamente autorizzate, il cui importo massimo viene definito in sede di stipula del contratto individuale in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate alle strutture dove opera il collaboratore. Tali spese vengono rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi.

3. La corresponsione del compenso avverrà con acconti mensili entro il giorno 27 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, mediante prospetto paga così come definito dalla normativa vigente in materia.
4. Ai compensi lordi dovranno essere applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, provvedendo ai relativi versamenti stabiliti dalla normativa vigente;

Art.10

Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia estese alle collaborazioni coordinate e continuative. In particolare, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
 - a. nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;
 - b. nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare;
 - c. nel caso di maternità, per 180 giorni per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla data effettiva del parto. E' considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata per la maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza.
2. Gli eventi di cui ai punti precedenti dovranno essere debitamente certificati.
3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione al fine di permettere all'Ente di intervenire con soluzioni alternative.
4. In caso di malattia e infortunio, il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.
5. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia) pari a un decimo della durata del contratto, da usufruire compatibilmente con le esigenze dell'incarico conferito da regolare all'interno del disciplinare di incarico del singolo collaboratore.

Art.11

Formazione

1. Per garantire un adeguato standard professionale e di competenza si definisce anche per i collaboratori la possibilità di accedere all'attività formativa di base e trasversale organizzata dall'Amministrazione per il proprio personale dipendente e svolta con risorse dell'ente e nell'ambito del territorio comunale.

Art.12

Estinzione del contratto

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 7 comma 2.

2. L'Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato preavviso l'Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- condanna passata in giudicato per un delitto commesso che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt. 5 e 6;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Art. 13 Diritti sindacali

1. I collaboratori hanno diritto a partecipare ad assemblee sindacali, previa specifica comunicazione, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti dell'ente.

2. L'esercizio del diritto avverrà con le stesse modalità previste per il personale dipendente.